

## **Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

IL presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e disciplina l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, e relative attività di accertamento, riscossione, sanzione e contenzioso, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

## **Art. 2. - AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'imposta è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale ed è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

## **Art. 3. - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA**

Come sostituito con del di C.C. n 33 del 19/4/2005

L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria di immobili ovvero titolare, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passiva è il locatario. Per le concessioni su aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario, legge n. 342/2000.

## **Art. 4. - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, così come definiti nel successivo Art. 5, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## **Art. 5. - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO.**

Come sostituito con del di C.C. n. 117 del 27/12/2008

Per fabbricato si intende l'Unità Immobiliare scritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione

## **Art. 2. - AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'imposta è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale ed è accertata, liquidata e riscossa dal Comune o nelle altre forme previste dal regolamento delle entrate.

dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal comune, ancorché non ancora approvato dalla regione e/o altri organi interessati, senza che abbia rilevanza alcuna il fatto che sia stato adottato o meno anche lo strumento attuativo del medesimo.

Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione compete a condizione:

a) che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie, ovvero da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali.

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola del soggetto passiva e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito (compreso quello del trattamento di pensione di cui alla lettera a) superiore al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo. Non sono considerate edificabili le aree occupate dai fabbricati come definiti al comma 1, quelle che ne costituiscono pertinenza ed in particolare i lastrici solari nonché tutte le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 c.c., attività esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli artt. 2082 e 2083 c.c.

#### **Art. 6 - IMMOBILI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI**

Come sostituito con delibera di C.C. n. 117 del 27/12/2008

1. Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - a. L'esenzione dell'imposta di cui all'art. 7, primo comma, lettera a), del decreto, si applica agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n°833, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
  - b. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n° 601 e successive modificazioni;
  - d. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;
  - e. I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929, n°810;
  - f. I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
  - g. I fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n°104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - h. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984;
  - i. L'esenzione di cui all'art. 7 comma 1, lett. i, del Decreto Legislativo 504/92 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di

proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dai soggetti di cui all'art. 87 comma e, lett. c, del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n°917 e successive modificazioni.

#### Art. 7 .- IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica soltanto ai fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460.

#### Art. 8 .- ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto, persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- abitazione che non risulta locata o data in uso anche gratuito, posseduta da cittadino italiano residente all'estero purché iscritto nei registri anagrafici o AIRE di questo Comune;
- alloggio regolarmente assegnato con promessa di vendita o riscatto dall' I. A.C.P.;
- abitazione posseduta, a titolo di proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione, da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata o data in uso anche gratuito.

( Come modificato dalla presente deliberazione)

#### Art. 8 .- ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto, persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- abitazione che non risulta locata o data in uso anche gratuito, posseduta da cittadino italiano residente all'estero purché iscritto nei registri anagrafici o AIRE di questo Comune;
- alloggio regolarmente assegnato con promessa di vendita o riscatto dall' I. A.C.P.;
- abitazione posseduta, a titolo di proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione, da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata o data in uso anche gratuito.

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. In conformità del principio sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. I civile, con sentenza n. 563 del 22.1.1998, si considerano come unica Unità Immobiliare le abitazioni principali, composte da più unità contigue, soprastanti o sottostanti, purché costituenti un unico contesto e siano occupate stabilmente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento anche se in quota parte, con l'obbligo di procedere alla variazione catastale relativa, entro un anno dalla richiesta delle agevolazioni, esibendo all'ufficio preposto la relativa documentazione attestante l'avvenuta variazione.

Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale «C/2» (depositi, cantine e simili), «C/6» (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e «C/7» (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), purché non adibite ad uso commerciale e limitatamente ad una unità per ciascuna delle suddette categoria catastale.

Sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari abitative oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare di un diritto reale di godimento su un'altra abitazione principale situata nello stesso

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. In conformità del principio sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. I civile, con sentenza n. 563 del 22/1/1998, si considerano come unica Unità Immobiliare le abitazioni principali, composte da più unità contigue, soprastanti o sottostanti, purché costituenti un unico contesto e siano occupate stabilmente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento anche se in quota parte, con l'obbligo di procedere alla variazione catastale relativa

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina e simili, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza, diretta, non superiore a 100 metri.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

#### **Art. 9 .- ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI, IN USO GRATUITO**

Come sostituito con delibera di C.C. n. 33 del 19/4/2005

### **ABROGATO**

#### **Art. 10 .- AREE DIVENUTE INEDIFICABILI RIMBORSO DELL'IMPOSTA**

Come sostituito con delibera di C.C. n. 117 del 27/12/2008

**Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di contitolarità e laddove non spetti l'esenzione, la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso e non a quella di destinazione ad abitazione principale;**

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione

Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina e simili, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero **sito nello stesso centro abitato.**

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale,

Per le aree successivamente divenute inedificabili o per varianti agli strumenti urbanistici compete il rimborso dell'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area.

Le somme versate e non dovute devono essere richieste dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art 59, comma 1 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1999, in merito all'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, non compete il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili:

- a) nei casi in cui i soggetti passivi dell'imposta non abbiano presentato, ove previsto, ai fini del rilascio del permesso di edificazione, dalle norme tecniche di attuazione, del vigente Piano Regolatore Generale, i piani urbanistici preventivi di iniziativa privata;
- b) nei casi in cui in presenza di piani urbanistici preventivi di iniziativa privata, regolarmente approvata, i soggetti passivi interessati, non abbiano provveduto alla edificazione nei termini previsti dalle vigenti norme regolamentari e legislative.

#### Art. 11 .- DICHIARAZIONI E DENUNCE

La dichiarazione già presentata per anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi.

Al fine di semplificare e nazionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

a) E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504

b) Conseguentemente sono eliminate:

1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per

( Come modificato dalla presente deliberazione)

#### Art. 11 .- DICHIARAZIONI E DENUNCE

La dichiarazione già presentata per anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi.

Al fine di semplificare e nazionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

a) E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504

b) Conseguentemente sono eliminate:

1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 504/1992;

2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

c) Nel caso in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, il contribuente è obbligato dare comunicazione, in modello libero o utilizzando la dichiarazione redatta sul modello approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Detta comunicazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2)

omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 504/1992;

2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

c) E' introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa di lire 200. 000.

d) Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.

e) La Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo. Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

g) Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso, ai sensi delle lettere a) o b) dell'articolo 13 del

del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il

periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di controllo; essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva;

d) Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.

e) La Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo. Il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.

g) Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso, ai sensi delle lettere a) o b) dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera e).

decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f).

h) Alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 né quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 473/1997,

i) L'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi

3. Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

4. Per i predetti anni di imposta 1998 e precedenti, le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione sono effettuate sulla base di criteri selettivi fissati dalla Giunta Comunale. Sono esclusi dall'obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/92.

#### **Art. 12.- VERSAMENTI**

I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei tempi e nei modi previsti dal comma 2, art. 10, D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, mediante:

A) Versamento al concessionario ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 504/92.

h) Alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo n. 472/1997 né quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 473/1997

i) L'avviso di cui alla precedente lettera e) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

3. eliminato

4. eliminato

Sono esclusi dall'obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/92.

#### **( Come modificato dalla presente deliberazione) Art. 12.- VERSAMENTI**

I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei tempi e nei modi previsti dal comma 2, art. 10, D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, mediante:

A) Versamento al concessionario ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 504/92:

B) versamento diretto alla tesoreria del comune:

C) Versamento sul conto corrente postale intestato a: Tesoreria Comunale di CAPACCIO (Salerno) Servizio Riscossione ICI.

D) mediante sistema bancario:

Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Non si procedere ad accertamento, anche per gli anni pregressi, nei confronti di eventuali obbligati al pagamento dell'imposta quando è stato verificato che per l'immobile risulta regolarmente pagata l'imposta, anche se il versamento è stato effettuato da contitolari o altri contribuenti, purché non vi sia stata evasione

B) versamento diretto alla tesoreria del comune.

C) Versamento sul conto corrente postale intestato a Tesoreria Comunale di CAPACCIO (Salerno) Servizio Riscossione ICI:

D) mediante sistema bancario:

Le stesse modalità di pagamento saranno applicate anche alle somme da riscuotere a seguito dell'attività di accertamento e liquidazione a di ravvedimento operoso, afferenti i periodi di imposta precedenti all'anno 1999.

Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Non si procedere ad accertamento, anche per gli anni pregressi, nei confronti di eventuali obbligati al pagamento dell'imposta quando è stato verificato che per l'immobile risulta regolarmente pagata l'imposta, anche se il versamento è stato effettuato da contitolari o altri contribuenti, purché non vi sia stata evasione o elusione di imposta anche per esenzioni o riduzioni non spettanti e purché colui che ha effettuato il versamento, dichiara di rinunciare alla ripetizione del tributo erroneamente versato.

L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati all'art 3, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.

I versamenti e i rimborsi non devono essere eseguiti quando l'imposta complessiva dovuta o da rimborsare risulta inferiore a £. 20.000.

o elusione di imposta anche per esenzioni o riduzioni non spettanti e purché colui che ha effettuato il versamento, dichiara di rinunciare alla ripetizione del tributo erroneamente versato.

L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati all'art 3, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.

I versamenti e i rimborsi non devono essere eseguiti quando l'imposta complessiva dovuta o da rimborsare risulta inferiore a € 12.00

I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell'acconto.

L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Capaccio, o mediante utilizzo della Delega F24. In aggiunta alle citate modalità di versamento, il Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari e postali.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero dal versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta, non sia superiore ad € 12,00.



Il limite previsto nel comma precedente non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.

Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.

Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.

### Art. 13 .- BASE IMPONIBILE

Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti agli artt 4 e 5 del presente regolamento.

Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi e. 3 e 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92 e successive disposizioni relative alla rivalutazione delle rendite.

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D),

( Come modificato dalla presente deliberazione)

### Art. 13 .- BASE IMPONIBILE

Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti agli artt 4 e 5 del presente regolamento.

Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi e. 3 e 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92 e successive disposizioni relative alla rivalutazione delle rendite.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale "B", il moltiplicatore va rivalutato nella misura del 40 per cento.

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D), non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 5. dell'art. 5. del detto D.Lgs. n. 504/92

non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 5, dell'art. 5, del detto D.Lgs. n. 504/92.

Al fine di limitare l'attività contenziosa, il Comune, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili mediante una conferenza di servizio, presieduta dal Direttore Generale, che comprenda, quali partecipanti, oltre al responsabile del Servizio Tributi e dell'Ufficio Tecnica Comunale, anche i rappresentanti della competente Commissione Consiliare ed, eventualmente,

ove il confronto sia ritenuto utile anche dai responsabili di altri uffici statali e provinciali. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo, se non sono inferiori a quelli determinati applicando i criteri innanzi stabiliti.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457 del 5.8.78, la base imponibile è determinata mediante l'applicazione dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 504/92 ed in conformità alle indicazioni fornite dal Comune, in relazione al valore delle aree fabbricabili, con la procedura descritta nel presente articolo

Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 7 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 504/92.

#### Art. 14. - ALIQUOTE

Come sostituito con delibera di C.C. n. 33 19/4/2005

Entro il 31 dicembre di ogni anno, in via ordinaria, oppure, se previsto da norme legislative, entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale, la Giunta Comunale (art. 42, comma 2, lett. f del Dlgs n. 267/2000) stabilisce le esenzioni, le riduzioni, le agevolazioni e l'aliquota, in misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno successivo ovvero per l'anno di riferimento al quale viene approvato il bilancio di previsione annuale avendo riguardo alla necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale

Al fine di limitare l'attività contenziosa, il Comune, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili mediante una conferenza di servizio, presieduta dal Direttore Generale, che comprenda, quali partecipanti, oltre al responsabile del Servizio Tributi e dell'Ufficio Tecnica Comunale, anche i rappresentanti della competente Commissione Consiliare ed, eventualmente,

ove il confronto sia ritenuto utile anche dai responsabili di altri uffici statali e provinciali. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo, se non sono inferiori a quelli determinati applicando i criteri innanzi stabiliti.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457 del 5.8.78, la base imponibile è determinata mediante l'applicazione dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 504/92 ed in conformità alle indicazioni fornite dal Comune, in relazione al valore delle aree fabbricabili, con la procedura descritta nel presente articolo.

Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 7 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 504/92.

( Come modificato dalla presente deliberazione)

#### Art. 14. - ALIQUOTE

Entro il 31 dicembre di ogni anno, in via ordinaria, oppure, se previsto da norme legislative, entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale, la Giunta Comunale (art. 42, comma 2, lett. f del Dlgs n. 267/2000) stabilisce le esenzioni, le riduzioni, le agevolazioni e l'aliquota, in misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno successivo ovvero per l'anno di riferimento al quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo alla necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

L'aliquota è stabilita dall'organo competente, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati. L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro.

L'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a 24 mesi, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

La deliberazione di cui al comma 3 può fissare, a decorrere dall'anno d'imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di tre anni. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma avverrà solo nel caso di impianti elettrici e saranno concesse solo nel caso di produzione energetica sufficiente a rendere autonoma l'abitazione dall'apporto energetico da parte di terzi, previa certificazione di competenza di tecnico abilitato, con l'obbligo del mantenimento in esercizio dell'impianto per la durata dell'agevolazione.

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta, applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.



**Ai sensi di quanto dispone l'articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, l'aliquota può essere determinata anche in misura inferiore al 4 per mille, limitatamente a quegli alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi, di cui alla legge citata, tra organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori. L'aliquota può essere fissata anche in misura tale da comportare l'esenzione dall'imposta.**

**Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 8 agosto 1998, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 ottobre 1998, n. 556.<sup>1</sup>**

### Art. 15 .- DETRAZIONI E RIDUZIONI

Con la medesima deliberazione, descritta all'art. 14 del presente regolamento, potranno essere stabilite:

a) le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.

b) l'aliquota d'imposta per i fabbricati che possono beneficiare della riduzione di cui all'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 504/92. I detti benefici sono concessi per i fabbricati non utilizzati, privi di allacciamenti ai pubblici servizi, le cui caratteristiche di fatiscenza, non superabile con interventi di manutenzione, interessano almeno il 40% dello stabile oppure l'intera struttura della copertura. Tali requisiti dovranno essere accertati e certificati dall'Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, oppure a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 ed avranno decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza, completa della documentazione di cui innanzi.

### Art. 16 .- AGEVOLAZIONI

Come sostituito con delibera di C.C. n. 117 del 27/12/2008

Potranno essere previste eventuali agevolazioni per l'abitazione principale nelle forme e nei tempi previsti dagli articoli 14 e 15 del presente regolamento, avendo riguardo a particolari situazione di carattere sociale.

Per ottenere l'agevolazione di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda sul modulo fornito dal Comune, contenente apposita autocertificazione redatta ai sensi della legge 151/968.

Le istanze relative assolvono l'obbligo di cui al precedente art. 11, comma 1, lettera c).

Soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale

1. Il comune può eccezionalmente consentire il pagamento dell'imposta dovuta in quattro rate di eguale importo da versare nei mesi di luglio, settembre, novembre, dell'anno interessato e gennaio dell'anno successivo, senza addebito di interessi, su richiesta dell'interessato che si trovi in una delle

condizioni di particolare disagio economico-sociale indicate nel comma 2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita. Il soggetto interessato può in ogni momento estinguere il debito residuo in unica soluzione

2. Le condizioni che determinano il beneficio di cui al comma 1. sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale. La sussistenza delle condizioni di cui al presente comma è dimostrata dal soggetto interessato con la presentazione di idonea documentazione ovvero apposita autocertificazione che l'Amministrazione si riserva di verificare

### **Art. 17 .- ESENZIONI**

Si ritengono esenti dall'ICI gli immobili descritti dall'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'art. 3, D.Lgs. 504/92 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio

### **Art. 18 .- RIMBORSI**

Il Comune dispone il rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza qualora su sua richiesta, l'Ufficio competente (attualmente il Catasto) attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata dal contribuente per il possesso di fabbricati previsti dal comma 4, art. 5 del D.Lgs. 504/92. Il rimborso avviene nei termini previsti dall'ultimo periodo del comma 1, art. 11, D.Lgs. 504/92. Dispone, inoltre, il rimborso, su richiesta del contribuente, da presentare nei termini previsti dall'ultimo periodo delle somme versate e non dovute dal contribuente stesse. Il rimborso avviene nei termini previsti dall'art. 13, D.Lgs. 504/92.

### **Art. 19 .- INTERESSI**

Come sostituito con delibera di C.C. n. 33 del 19/4/2005

Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte sono quelli stabiliti con Decreto del Ministero del Tesoro secondo, quanto stabilito dalla legge 23.12.1996, n. 662 (attualmente nella misura del 2,5% D.M. 1/12/2003).

( Come modificato dalla presente deliberazione)

### **Art. 17 .- ESENZIONI**

Sono esenti dall'imposta:

- a) *A norma dell'art. 1 del DL 93/2008, convertito dalla Legge 126/2008 l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente, come definita dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92, e le fattispecie ad essa assimilate, tenuto conto dei limiti indicati nella norma richiamata;*
- b) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.<sup>2</sup>
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo

con legge 27 maggio 1929, n. 810;

- g) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984..
- j) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale.

2 L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

### Art. 18 .- RIMBORSI

Il Comune dispone il rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza qualora su sua richiesta, l'Ufficio competente (attualmente il Catasto) attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata dal contribuente per il possesso di fabbricati previsti dai comma 4, art. 5 del D.Lgs. 504/92. Il rimborso avviene nei termini previsti dall'ultimo periodo del comma 1, art. 11, D.Lgs. 504/92. Dispone, inoltre, il rimborso, su richiesta del contribuente, da presentare nei termini previsti dall'ultimo periodo delle somme versate e non dovute dai contribuente stesse. Il rimborso avviene nei termini previsti dall'art. 13, D.Lgs. 504/92.

### Art. 19 .- INTERESSI

*Come sostituito con delibera di C.C. n. 33 del 19/4/2005*

Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte sono quelli stabiliti con Decreto del Ministero del Tesoro secondo, quanto stabilito dalla legge 23.12. 1996, n. 662 (attualmente nella misura del 2, 5% D.M. 1/12/2003).

( Come modificato dalla presente deliberazione)

### Art. 18 .- RIMBORSI

Il Comune dispone il rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza qualora su sua richiesta, l'Ufficio competente (attualmente il Catasto) attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata dal contribuente per il possesso di fabbricati previsti dai comma 4, art. 5 del D.Lgs. 504/92.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi del tasso legale, *uguale a quello previsto per gli accertamenti*, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse.

( Come modificato dalla presente deliberazione)

### Art. 19 .- INTERESSI

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi del tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



## Art. 20 .- CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, l'eventuale ruolo e relativa cartella esattoriale e avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposta ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, entro SESSANTA giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

## Art. 21 .- DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL'IMPOSTA

Ai sensi dell'art. 59, lettera o), del D.Lgs. 446/97, il Sindaco, nel caso si verificano le condizioni sotto riportate, a richiesta del contribuente, può stabilire con propria provvedimento motivato:

a) il differimento e/o la rateizzazione per un massimo di quattro rate senza interessi, del pagamento di una rata ICI in scadenza, entro il termine massimo di un anno, nel caso di calamità naturali di grave entità:

b) il differimento e/o la rateizzazione, per un massimo di quattro rate senza interessi, di una rata ICI in scadenza, entro il termine massimo di un anno, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico.

## Art. 22 .- POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI

Come sostituito con delibera di C.C. n. 33 del 19/4/2005

In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

La percentuale da destinare a tale attività, è determinata nella misura del 20% da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per ICI nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento dell'evasione, rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze.

Le somme derivanti dall'applicazione di tale percentuale, saranno utilizzate:

- a) per acquisto di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi;
- b) per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo Responsabile in proporzione all'effettivo apporto individuale e in base a progetto di lavoro concordato

- c) con l'amministrazione e le rappresentanze sindacali.
- d) per collaborazioni esterne

### **Art. 23 .- ABROGAZIONI**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione dell'I.C.I.

### **Art. 24 .- ENTRATA IN VIGORE**

Comma sostituito con delibera di C.C. n. 33 del 19/4/2005

Le norme contenute nel presente regolamento, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, entrano in vigore l'1/1/2005.

### **Art. 25 .- FORMALITÀ**

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento: è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio; è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

( Come modificato dalla presente deliberazione)

### **Art. 24 .- ENTRATA IN VIGORE**

Le norme contenute nel presente regolamento, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, entrano in vigore l'1/1/2009.



# COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142).

OGGETTO: Regolamento ICI - Provvedimenti

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

*favorevole*

IL RESPONSABILE

*[Signature]*

Data \_\_\_\_\_

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

*favorevole*

IL RESPONSABILE

*[Signature]*

Data \_\_\_\_\_

### IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data \_\_\_\_\_

**COMUNE DI CAPACCIO**

*Provincia di Salerno*

Verbale n.08 del 27 marzo 2009

**Oggetto: Parere in ordine al seguente Regolamento Comunale:**

**"Regolamento I.C.I."**.

Oggi 27 marzo 2009, alle ore 15,30, presso l'ufficio del Servizio Ragioneria del Comune di Capaccio, si è riunito l'organo di revisione nelle persone del Presidente, dott.ssa Luciana Catalano e dei componenti, dott. Vincenzo Carrella e rag. Roberto Antonio Mutalipassi.

**Il Collegio**


- ) Visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
- ) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- ) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;
- ) visto, altresì, il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, per la propria competenza;

**PREMESSO CHE**

I Revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato, ai sensi dell'art. 109 del vigente Regolamento di contabilità,

esaminato

lo schema del Regolamento citato così come proposto e modificato.



Tanto sopra premesso, i sottoscritti

**REVISORI**

**esprimono il parere favorevole in ordine al Regolamento predetto .**

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 16,25.

Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Direttore Generale, al Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario, al Responsabile del Servizio Tributi ed al responsabile del Servizio Organi Collegiali.


Capaccio, 27 marzo 2009

**Dr Luciana Catalano**

**Dr Vincenzo Carrella**

**Rag Roberto Antonio Mutalipassi**

**IL Collegio dei revisori**









2<sup>a</sup> seduta

Il presidente  
Maurizio Rampa

Il segretario  
Gy

Il Componente  
Giacca  
~~...~~  
Pierluigi  
Gianfranco  
Lorenzo  
Maurizio

10

Interventi:

RAGNI: Chiede lumi sull'art. 13.

PUGLIA, Resp. Serv. Tributi: afferma che l'adeguamento è nel rispetto della legge finanziaria 2007.

RAGNI: Ricorda però che la legge 126/2008 vieta aumenti su tariffe tributarie.

PUGLIA: Il regolamento sarà comunque sottoposto al controllo del Ministero.

PRSIDNETE: Ritiene che la modifica non incide sulla tariffa ma è adeguamento normativo della base imponibile.

CARAMANTE: Ripercorre la politica fiscale dell'Amministrazione, che è partita con la definizione agevolata e con il ravvedimento operoso ha recuperato 2,5 milioni di € e sanato pendenze. Dopo questa prima fase soft è passata alle ingiunzioni, ed al censimento degli immobili tramite la società in house per "stanare" gli evasori. Ritiene ottime le scelte intraprese.

TRONCONE: Legge la lettera dell'Ufficio Tributi inviata ai cittadini, chiedendo lumi sul contenuto degli accertamenti tributari.

Si allontana il Presidente ed assume alla presidenza il V. Presidente, Mauro Giuseppe.

PUGLIA: Rassicura Troncone spiegando che trattasi di adempimento di legge.

Rientra il Presidente.